



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile

La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonino Liberto Porracciolo

Presidente

dr. Cristina Midulla

Consigliere

dr. Alida Marinuzzi

Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi, promossa

DA

patrocinio dell'avv. _____ con il

appellante

CONTRO

con il patrocinio dell'avv.

appellato

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per l'appellante: « Voglia la Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; - II ritenere e dichiarare che l'azione intrapresa dagli odierni appellanti sia qualificabile come azione di accertamento negativo, in quanto azione fondata sull'illiceità degli addebiti operati dall'istituto di credito convenuto, essendo elementi costitutivi dell'azione de quale dedotte nullità nonché l'effettiva misura in cui le stesse hanno inciso sulle reciproche ragioni di dare ed avere e per l'effetto, - III ritenere e dichiarare utilizzabile la Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata dal CTU, Dott. _____, nel giudizio di primo grado - IV condannare la banca _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore degli odierni appellanti, la somma di € 26.842,87, quale creato a favore dei correntisti così come accertato dal CTU nel giudizio di primo grado - IV In subordine, disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la nullità delle condizioni applicate ai contratti oggi oggetto di causa e rideterminare il saldo dei conti de quibus, depurandoli dal tasso ultralegale, dagli effetti dell'illegittima capitalizzazione trimestrale, dalle commissioni di massimo scoperto sia infratitolo che extratitolo non pattuite, dalle spese e dalla non corretta applicazione della valuta, nonché da ogni interesse per effetto dell'usura; - IV. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.»

Conclusioni per l'appellato: « Voglia L'ecc.ma Corte D'appello Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ; **RITENERE e DICHIARARE** infondato l'appello proposto avverso la **SENTENZA** n. /2016, emessa dal Tribunale di Marsala il 5 aprile 2016 nella causa civile iscritta al n. R.G., confermandola in ogni sua parte; **-CONDANNARE** gli appellanti alle spese e competenze di questo grado del giudizio, con gli onorari d'avvocato. »

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza n. /2016 emessa il 5.4.2016 dal Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio RG / promosso dagli appellanti nei confronti di (con richiesta di declaratoria di inesistenza/nullità dei contratti di conto corrente n. conto anticipi n. , rinominato nel n. e poi nel n. , e dei contratti di fideiussione rilasciati da intercorsi inter partes, per applicazione di capitalizzazione illegittima, spese ed oneri non dovuti, con richiesta di accertamento del saldo dei conti epurato dalle competenze illegittime, con condanna della convenuta al pagamento, a titolo restitutorio, dell'importo di € 26.842,87 applicando il tasso convenzionale e dell'importo di € 29.652,65 applicando il tasso legale), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda attrice- il Tribunale di Marsala così statuiva: "1- dichiara inammissibile l'intervento di ; rigetta le domande di parte attrice; condanna la in solido tra loro, a rimborsare ad le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di CTU come già liquidate con separato decreto in data 31.3.2016".

Il Tribunale rigettava la domanda degli attori, ritenendo che la parte attrice si fosse limitata a svolgere allegazioni di fatto assolutamente generiche inidonee ad introdurre nel giudizio elementi di fatto costitutivi del diritto fatto valere da sottoporre alla valutazione del giudice.

Avverso tale sentenza proponevano impugnazione la correntista e i fideiussori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame.

Si costituiva la banca appellata contestando il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

La causa era posta in decisione all'udienza del 28.5.2021 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusionali.

Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono di avere proposto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado una domanda di accertamento negativo e di avere compiutamente esposto i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della loro domanda giudiziaria.



Il motivo è fondato.

Va infatti rilevato che quando viene esperita un'azione di accertamento negativo del debito da parte del correntista, fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla controparte in relazione al rapporto inter partes, elementi costitutivi dell'azione devono considerarsi le dedotte nullità, nonché la misura in cui le stesse hanno, eventualmente, inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere, e, dunque, l'inesistenza in tutto o in parte della pretesa creditoria.

Nel caso di specie, dalla disamina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che gli appellanti hanno chiaramente allegato a fondamento della loro domanda l'illiceità degli addebiti operati dalla Banca, contestando l'ammontare del saldo debitorio dei conti correnti. Dunque la domanda non risulta affetta da alcuna insufficienza di allegazioni.

Nel merito, gli attori hanno poi prodotto a sostegno della domanda gli estratti conto e i riassunti scalare del conto corrente assolvendo in tal modo all'onere della prova su di essi gravante.

Infatti, come affermato dalla Cassazione, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio ordinario, formulando domanda di accertamento negativo del debito e/o conseguenzialmente di ripetizione di indebito, è onere dell'attore provare i fatti costitutivi della domanda (ex art. 2697 c.c.), cosicché egli dovrà produrre in giudizio, oltre al contratto di cui sono contestate le pattuizioni, la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 9201/15; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 24948/2017).

Infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (cfr. Cass. n. 9201/2015 del 7 maggio 2015).

Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere dichiarata l'ammissibilità della azione di accertamento negativo avanzata dagli attori relativamente al conto corrente e al conto anticipi.

Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la Sentenza impugnata



laddove il Giudice di prime cure, dopo avere nominato il CTU contabile, ha considerato la stessa CTU, pur svolta, di natura esplorativa.

Anche questo motivo è fondato.

Infatti, da quanto sopra detto in punto di ammissibilità della domanda di accertamento negativo deriva che il Tribunale avrebbe dovuto raccogliere l'esito della CTU contenente il ricalcolo dei rapporti.

Giova a questo punto rilevare che dalla CTU espletata in primo grado risulta che la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza di reciprocità e ha applicato la CMS dopo il 29.01.2009 in assenza di adeguamento alle previsioni di cui alla legge 2/2009.

Il CTU ha inoltre riscontrato la mancanza di pattuizione scritta del tasso ultralegale e delle condizioni economiche del conto anticipi.

Pertanto, all'esito dei ricalcoli effettuati dal CTU, espungendo capitalizzazione e addebiti illegittimi e applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB al conto anticipi il cui saldo confluiva nel conto corrente, è emerso che il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 30.06.2012 è pari ad € 26.874,44 a favore della correntista.

Poiché gli attori hanno spiegato un'azione di accertamento negativo di debito e infatti non risulta specificato ed allegato che il conto corrente sia stato chiuso al momento della proposizione della domanda, la pronuncia si limita ad un accertamento del saldo del conto con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione reiterata tra le conclusioni dagli appellanti.

Il terzo motivo di impugnazione, riguardante la condanna alle spese del giudizio, rimane assorbito, posto che all'esito della riforma della sentenza di primo grado deve provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio che si compensano per il 50% e si pongono a carico della banca per il restante.

Le spese di CTU vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:

in accoglimento dell'appello proposto da

accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. alla data del 30.06.2012 è pari ad € 26.874,44 a credito della correntista;



condanna la Banca appellata al pagamento del 50% delle spese che liquida nell'intero nell'importo di € 4.800,00 di cui € 458,00 per spese vive per il primo grado e in € 3.600,00 di cui € 804,00 per spese vive per il grado di appello, compensando la restante parte, con distrazione delle spese in favore del procuratore di parte appellante avv.

compensa tra le parti le spese di CTU.

Così deciso in Palermo il 25/03/2022

Il Consigliere rel.

Alida Marinuzzi

Il Presidente

Antonino L. Porracciolo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

